

Miei suggerimenti e note

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

Art. 1. Costituzione, sede e durata.

E' costituita l'associazione denominata:

“LE NOSTRE API ASSOCIAZIONE APICOLTORI EMILIA-ROMAGNA ”

Di seguito indicata con il termine Associazione.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge.

L'Associazione ha sede legale a Castel San Pietro Terme (Bo).

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, delegazioni, uffici periferici e simili.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2. Finalità

L'Associazione, che non ha fini di lucro, svolge la propria attività nel territorio della Regione Emilia - Romagna ed intende promuovere, diffondere, tutelare e valorizzare, l'apicoltura dell'Emilia - Romagna e le sue produzioni.

In particolare, l'Associazione si propone di:

1. rappresentare gli interessi degli apicoltori dell'Emilia-Romagna ed in particolare degli Associati nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali regionali, nazionali, unionali ed internazionali, di fronte a chi dimostri interesse per l'apicoltura, sia Enti privati sia pubblici;
2. favorire la diffusione fra i Soci di informazioni riguardanti nuove tecnologie, nuove modalità gestionali della produzione e di difesa sanitaria degli allevamenti apistici, ed in genere ogni informazione di aggiornamento riguardante l'ammodernamento e rinnovamento

- dell'apicoltura produttiva e amatoriale;
3. fornire ai propri associati consulenza ed assistenza tecnica in merito a all'avviamento, gestione, sviluppo, promozione e valorizzazione della attività di apicoltore;
 4. svolgere attività di elaborazione e proposta di indicazioni e contenuti tendenti a migliorare la normativa in materia di apicoltura, anche svolgendo compiti consultivi nei riguardi degli organi amministrativi della Regione Emilia-Romagna, di Enti vari ed organi interessati e/o collaborando con analoghe iniziative poste in essere da organizzazioni di categoria, enti pubblici o privati;
 5. di promuovere, valorizzare e tutelare i prodotti dell'alveare, anche attraverso la cura di specifici interventi di promozione e divulgazione rivolti al consumatore finale;
 6. di promuovere, sollecitare e coordinare l'attività di ricerca scientifica in apicoltura;
 7. di agevolare ogni iniziativa che favorisca una positiva e attiva collaborazione tra imprenditori apistici e apicoltori amatoriali;
 8. di curare la divulgazione presso il consumatore delle informazioni attinenti le qualità, i pregi, e le caratteristiche dei prodotti dell'alveare;
 9. ricercare e promuovere la collaborazione e l'intesa con altre organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione e partecipare ed organismi con esse costituiti sotto qualsiasi forma giuridica.

Art. 3. Attività

Per il raggiungimento degli obiettivi statutarî l'Associazione si propone di:

- a) ideare, promuovere, organizzare eventi quali: seminari, incontri, mostre, conferenze, workshop, lezioni, laboratori, proiezioni, attività editoriali, corsi di formazione e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, tutela e valorizzazione della apicoltura e dei suoi prodotti;
- b) programmare e realizzare iniziative, anche in campo editoriale e/o con l'utilizzo della rete internet, finalizzate alla formazione, orientamento, riqualificazione ed aggiornamento professionale dei propri associati e degli apicoltori in genere;
- c) aderire ad organizzazioni di carattere nazionale che si ritiene possano meglio rappresentare gli interessi dell'Associazione;
- d) stipulare convenzioni e contratti per conto dei propri associati e nel loro esclusivo interesse finalizzati alla commercializzazione e alla collocazione sul mercato dei prodotti dell'alveare;
- e) stipulare convenzioni e contratti per conto dei propri associati e nel loro esclusivo interesse finalizzati per agevolare l'acquisto di attrezzature, materiali vari, presidi veterinari e tutto ciò che si renda necessario per la conduzione ed il buon funzionamento degli allevamenti

- f) partecipare, in rappresentanza dei propri associati, agli organismi di direzione e gestione di impianti e di enti pubblici o privati operanti nel campo della trasformazione e del miglioramento e della valorizzazione delle produzioni apistiche;
- g) promuovere ed attuare anche direttamente, iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione finalizzate alla difesa, valorizzazione e miglioramento genetico del patrimonio apistico emiliano-romagnolo, in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati;
- h) instaurare collaborazioni con soggetti pubblici e privati. A tal proposito potranno essere stabilite convenzioni con: regioni, province, comuni, associazioni, ONLUS, ONG, fondazioni, enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, laboratori, scuole, università, enti di ricerca, aziende private fornitrici di beni materiali ed immateriali, cooperative, consorzi e tutti quei soggetti pubblici e privati che saranno ritenuti determinanti per il raggiungimento degli scopi;
- i) in via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

TITOLO II – I SOCI

Art. 4. Requisiti dei soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone, fisiche o giuridiche, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e svolgono o intendono svolgere, anche occasionalmente e non professionalmente, attività di apicoltura.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota iniziale di ammissione e di una quota associativa annuale, i cui importi sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'Associazione implica anche l'impegno di svolgere l'attività di apicoltura secondo le buone pratiche di allevamento, in particolare senza far uso di antibiotici nella gestione sanitaria degli alveari, secondo quanto specificato in apposito regolamento.

Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche

statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi sociali.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il proprio legale rappresentante oppure tramite un delegato. Il delegato non deve risultare socio dell'Associazione a titolo individuale.

Art.5. Ammissione, esclusione, recesso dei Soci

L'ammissione di nuovi Soci avviene su domanda degli interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo, una volta approvata l'adesione da parte del Consiglio Direttivo, si intende costituito a tempo indeterminato. L'adesione, pertanto, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di socio si perde per esclusione quando il socio:

- a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi
- b) arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione;
- c) non adempia, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività dell'Associazione;
- d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'Associazione;
- e) perda i requisiti previsti per l'ammissione;
- f) Non adempia al pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio per almeno due anni consecutivi

Ad eccezione dell'esclusione per quanto previsto al punto f), l'esclusione del Socio dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al Socio con ricevuta di ricezione a mezzo lettera o posta elettronica e dovrà contenere le motivazioni dell'esclusione. Diviene efficace trenta (30) giorni dopo la ricezione.

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione del provvedimento, il Socio può fare opposizione, qualora ritenga che le motivazioni d'espulsione non siano a lui imputabili, l'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa

dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed Associazione.

L'esclusione, indicata al punto f, per mancato pagamento della quota associativa è preceduta dall'invio, con ricevuta di ricezione, di lettera o posta elettronica di sollecito del pagamento delle quote associative arretrate da effettuarsi entro il termine di 30 giorni.

Il Socio escluso decade dall'esercizio dei diritti attivi dalla data del provvedimento.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione di Soci saranno comunque decise dal Collegio dei Probiviri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra Soci ed Associazione.

In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà subentrare in luogo del Socio defunto presentando semplice richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

TITOLO III – GLI ORGANI

Art. 6. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei conti, se nominati
- il Collegio dei Probiviri, se nominati.

Art. 7. Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza da uno dei Vice-Presidenti e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La richiesta motivata andrà indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per fax o posta elettronica, con indicazione specifica dell'ora, dell'ordine del giorno e del luogo di incontro (che può essere anche diverso dalla sede sociale) almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea può svolgersi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificatosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente o collegata la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per Soci aventi diritto di partecipazione e di voto alle assemblee, siano esse ordinarie che straordinarie, si intendono i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

I verbali delle riunioni delle Assemblee sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti, da lui sottoscritti e dal Presidente.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;

- b) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo e, se dall'assemblea, ne è decisa l'istituzione i membri del Collegio dei Revisori e quelli del Collegio dei Probiviri;
- d) fissa gli indirizzi dell'attività dell'**Associazione**;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di dieci soci in regola con il pagamento della quota associativa con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'**Associazione**.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti aventi diritto di voto.

Art. 8. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'**Associazione**, garantendo sempre un numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, e comunque sino alla Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche, ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri Soci scelti tra i primi non eletti nell'ultima elezione, che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio in carica.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta, fax o posta elettronica, con programmi di messaggistica istantanea o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico. o, in casi di motivata urgenza, tramite contatto telefonico.

La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista e in casi di particolare urgenza almeno due giorni prima.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, o per audioconferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

Lo svolgimento di questo tipo di riunioni avverrà secondo un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura di un Consigliere, o Socio invitato, nominato segretario della riunione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e uno o più Vice-presidenti e fissa le responsabilità degli altri Soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.

Art. 9. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente e il Vice-Presidente Vicario e eventuali ulteriori Vice Presidenti;
- convocare l'Assemblea dei Soci
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'**Associazione**;
- elaborare il programma delle iniziative dell'**Associazione**;
- elaborare il rendiconto consuntivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale;
- elaborare il bilancio previsionale relativo all'esercizio annuale successivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale;

- stabilire gli importi delle quote di ammissione e di adesione annuale dei soci;
- deliberare sulla ammissione od esclusione dei soci;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione ad altra associazione a carattere nazionale, che possa rappresentare gli interessi dell'Associazione.
- deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Unione e/o sull'istituzione di sedi distaccate o uffici secondari.
- deliberare su atti e contratti, assumere e licenziare il personale, fissandone la retribuzione e le mansioni;
- affidare ad uno o più Consiglieri o dipendenti congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi e poteri per la trattazione di singole incombenze, determinandone i compiti e gli eventuali compensi e/o rimborsi;

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci determinandone i compiti e gli eventuali compensi e/o rimborsi.

Art. 10. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'**Associazione**.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi dell'attività indicati dall'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, anche secondo modalità telematiche, e nella prima riunione successiva, al Consiglio spetterà la valutazione e la ratifica di quanto assunto dal Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente Vicario.

Il Presidente può delegare, per la rappresentanza dell'**Associazione** presso terzi, il Vice Presidente o altri membri del Consiglio Direttivo, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

L'Assemblea ordinaria potrà disporre la sottoscrizione a carico dell'Associazione di un'assicurazione a favore del Presidente per la responsabilità personale verso terzi che gli derivi dall'avere agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti revisori dei conti, se previsto, è un organo composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei Soci tra persone esperte di amministrazione, scegliendole anche tra i non Soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili .

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.12. Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea anche tra i non Soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

E' di competenza dei Proviviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, l'**Associazione** e organi della stessa, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Qualunque controversia o vertenza che sorga nell' ambito dell'attività dell'**Associazione**, sarà sottoposta all' esame del Collegio dei Proviviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

Art.13. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto, sono assunte e in quanto tali espletate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Eventuali compensi per l'assolvimento di specifici incarichi, che esulano dall'espletamento delle funzioni proprie del ruolo assunto, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci possono essere decisi compensi per l'attività dei Revisori dei Conti.

TITOLO IV – FINANZA E PATRIMONIO

Art. 14 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dalle quote di ammissione
- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statuari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere attività commerciali nell'ambito delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 - Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto consuntivo annuale da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi, o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio.

Art 16 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'**Associazione** deve tenere sono:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

L'impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell'ambito dell'organizzazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 17 - Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall'art. 7.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i Soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in 4 TITOLI per complessivi 20 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile, e alle disposizioni delle altre Leggi vigenti in materia.